



SENT.19/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO

Presidente

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere relatore

Maria Rita MICCI

Consigliere

Antonio DI STAZIO

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZAsul giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 60974** del registro

di segreteria,

promosso da:**GUARDIA DI FINANZA – Centro informatico amministrativo****nazionale**, rappresentato e difeso dal Col. t.ISSMI Antonio RONALDO (ai

sensi dell'art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 e in virtù della delega di funzioni

del Comandante Generale n. 56974/2017 del 21.2.2017), domiciliato in Roma,

alla Via Rodolfo Lanciani n. 11,

contro**xx**, c.f.: xx, nato a xx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Pisani, c.f.:

PSNFBA63P29H501G; fax: 06. 39741269; pec:

fabiopisani@ordineavvocatiroma.org, e Fernando

	Ianniello, c.f.: NNLFNN37P11F352L; fax: 06.39741269; pec:	
	fernandoianniello@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato	
	presso il loro studio in Roma, alla Circonvallazione Clodia 36/A;	
	“AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO O LA RIFORMA	
	della sentenza n. 270/2023 , depositata il giorno 8 maggio 2023 , della Corte	
	<i>dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania (...), con la</i>	
	<i>quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire «la pensione</i>	
	<i>privilegiata di 7^ categoria Tabella A, dalla data della domanda oltre</i>	
	<i>rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel</i>	
	<i>senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di</i>	
	<i>svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.»”</i>	
	<u>e per la sospensione dell’esecutività</u>	
	della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, n.	
	270/2023 dell’8.5.2023;	
	VISTO l’appello corredato dell’istanza cautelare;	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l’assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti	
	presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, per la Guardia	
	di Finanza, la dott.ssa Teresa Grieco e, per xx, l’Avv. Fabio Pisani.	
	FATTO	
	La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la	
	sentenza n. 270 del 2023, accoglieva il ricorso di xx e, per l’effetto, gli	
	riconosceva la pensione privilegiata di VII^ cat. Tab. A, dalla data	
	2	

della domanda, oltre rivalutazione e interessi legali “dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi”, compensando le spese.

A tale conclusione, il primo giudice perveniva affermando che: “Dalla CTU, versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che la patologia psichiatrica da cui il sig. xx è affetto (sindrome ansioso-depressiva in soggetto con tratti paranoidei della personalità), sulla cui genesi hanno probabilmente influito le mansioni svolte, caratterizzate da stress e responsabilità, è ascrivibile alla 7^a cat. Tab. A. Il giudizio tecnico appare in questa sede condivisibile. Non si ravvisano inverosimiglianze motivazionali evidenti ictu oculi (come richiesto per il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica), che inficino l’apparente attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione logica e congruente.”.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 13.7.2023 e depositato il 20.7.2023, proponeva appello la Guardia di Finanza, rappresentando che la Segreteria della Sezione Campania, con p.e.c. del 16.6.2023, aveva dichiarato che “in riscontro alla vostra richiesta (prot. 0177602 del 14/06/2023) di copia della CTU alla quale si fa riferimento nella sentenza 270/2023 (...) si rappresenta che essa non è presente nel "Fascicolo online" del ricorso in riassunzione n. 72517 in quanto i pareri medico-legali sono stati resi in esecuzione di ordinanze disposte per i giudizi riuniti di 1° grado nn. 64779 e 66244. Pertanto, non essendo stata specificata la c.t.u. cui si fa riferimento, si trasmettono entrambi i pareri medico legali, il primo reso dall’UML in data

	17/10/2016 (...) in esecuzione di ordinanza n. 302/2015 ed il secondo reso dal	
	CML - Sezione Speciale presso la Corte dei Conti (...) in esecuzione di	
	ordinanza n. 159/2017.”.	
	Tanto premesso, con un unico motivo, l’appellante censurava la sentenza	
	impugnata in quanto affetta da motivazione apparente, atteso che il giudice di	
	prime cure, sulla scorta delle ridette c.t.u., avrebbe dovuto respingere il ricorso	
	e non accoglierlo.	
	Rassegnava, quindi, nel merito, le seguenti conclusioni: “che l’Ecc.ma Corte	
	dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrate di Appello, voglia accogliere la	
	presente impugnazione, annullando e/o riformando sentenza n. 270/2023,	
	depositata l’8 maggio 2023, della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale	
	per la Regione Campania (...), con la quale è stato riconosciuto al ricorrente	
	il diritto a percepire «la pensione privilegiata di 7 ^a categoria Tabella A, dalla	
	data della domanda oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei	
	singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi	
	legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi»,	
	con o senza rinvio, rigettando le domande avversarie e con vittoria delle spese	
	di lite di entrambi i gradi di giudizio,(...).”.	
	Si costituiva in giudizio xx, evidenziando che, nel giudizio riassunto innanzi	
	alla Sezione territoriale, il giudice monocratico aveva provveduto, con	
	ordinanza n. 229 del 2022, ad acquisire la documentazione attestante lo stato	
	di servizio del ricorrente, nonché il fascicolo matricolare e sanitario in	
	possesso della Amministrazione della Guardia di Finanza.	
	xx aveva, inoltre, depositato una perizia di parte.	
	Sulla base della predetta documentazione, era stata assunta la decisione ora	
	4	

	impugnata.	
	Riconosceva, l'appellato, che la motivazione della sentenza presenta una	
	incongruenza nel passaggio fondamentale del richiamo alle risultanze	
	istruttorie, che comporta, quale conseguenza, il suo annullamento, ai sensi	
	dell'art. 170, c. 4, c.g.c.	
	Chiedeva l'assunzione della predetta decisione con sentenza in forma	
	semplificata, all'esito della camera di consiglio del 1° dicembre 2023, essendo	
	interesse dell'odierno appellato definire il prima possibile la controversia.	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“che la Ecc.ma Corte dei conti,</i>	
	<i>Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, annulli la sentenza impugnata, per</i>	
	<i>omessa o apparente motivazione in ordine alla dipendenza da causa di</i>	
	<i>servizio della infermità «sindrome ansioso depressiva in soggetto con tratti</i>	
	<i>paranoidi della personalità» e, a norma dell'art. 170, 4° comma, codice di</i>	
	<i>giustizia contabile, rimetta gli atti al giudice di primo grado per la decisione</i>	
	<i>nel merito del ricorso, ove possibile, con sentenza in forma semplificata,</i>	
	<i>all'esito della camera di consiglio dell'1 dicembre 2023.”.</i>	
	Nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023, parte appellante non	
	acconsentiva all'assunzione della predetta decisione con sentenza in forma	
	semplificata e, quindi, con ordinanza n. 21 del 5.12.2023, il Collegio,	
	ritenendo non sufficientemente comprovato il presupposto del “gravissimo	
	danno”, rigettava l'istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito	
	l'udienza del 17.1.2024.	
	All'udienza del 17.1.2024, le parti ribadivano le conclusioni rassegnate in atti	
	e la causa passava in decisione.	
	DIRITTO	
	5	

	L'art. 170 c. 1, c.g.c., analogamente a quanto in precedenza disposto dall'art.	
	1, c. 5, l. n. 19 del 1994 e s.m.i., ha limitato la proponibilità dell'appello	
	avverso le pronunce del giudice contabile in materia pensionistica ai soli	
	motivi di diritto, escludendola per le questioni di fatto, quali quelle relative	
	alla dipendenza dell'infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra	
	e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.	
	Ai motivi di diritto è, peraltro, riconducibile il vizio di motivazione, <i>sub specie</i>	
	dell'omessa o apparente motivazione, concernente le predette questioni di	
	fatto (SS.RR. 10/2000/QM).	
	Più in particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10021 del	
	14.4.2023, ha ribadito come costituisca motivo di diritto l'anomalia	
	motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente	
	rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il	
	vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto	
	con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza	
	assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione	
	apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella	
	"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa	
	qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione	
	(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso	
	anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass.	
	n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n.	
	27501 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. n. 7090 del 2022).	
	In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione	
	sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha	
	6	

	tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro	
	disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo	
	sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (<i>cfr.</i> Cass. n. 27501 del	
	2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021;	
	Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017;	
	Cass. n. 9113 del 2012).	
	Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in	
	cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare	
	le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell' <i>iter</i> logico	
	seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi	
	in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere	
	la <i>ratio decidendi</i> seguita dal giudice.	
	Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della	
	soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì	
	unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (<i>cfr.</i>	
	Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass.	
	n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).	
	Il vizio di motivazione, dunque, non può consistere nella difformità	
	dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto	
	a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le	
	fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità	
	e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a	
	dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di	
	prova; mentre al giudice d'appello, nel processo pensionistico, non è conferito	
	il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì	
	7	

	solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza	
	giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è	
	riservato l'apprezzamento dei fatti.	
	Tenuto conto, peraltro, che secondo un principio consolidato nella	
	giurisprudenza sia di Cassazione che di questa Corte, non è indispensabile che	
	la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al	
	fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che	
	il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in	
	modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente	
	incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (<i>cfr.</i> , anche nelle	
	rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass.	
	n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n.	
	12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).	
	Ebbene, per una piana valutazione della impugnazione, va chiarito, in ordine	
	allo svolgimento del processo, che xx proponeva innanzi alla Corte dei conti	
	- Sezione giurisdizionale regionale per la Campania due autonomi ricorsi,	
	rispettivamente iscritti al n. 64779 e al n. 66244 del registro di segreteria.	
	I giudizi venivano riuniti e decisi dalla Sezione territoriale con la sentenza n.	
	265 del 2018.	
	Il giudice di primo grado, nel confermare il diritto del xx alla pensione	
	privilegiata di ottava categoria per altre patologie, respingeva la domanda di	
	più favorevole categoria di pensione, ritenendo non dipendente da causa di	
	servizio la infermità “ <i>sindrome ansioso depressiva in soggetto con tratti</i>	
	<i>paranoidi della personalità</i> ”, in conformità a due pareri medico legali: uno	
	8	

	reso dall’UML presso il Ministero della Salute; l’altro reso dal C.M.L. presso	
	la Corte dei conti.	
	Avverso la sentenza n. 265 del 2018 resa dalla Sezione Campania, proponeva	
	appello il xx, lamentando il difetto di una adeguata istruttoria, tale da	
	incidere sulla motivazione del provvedimento, in quanto, nell’escludere la di-	
	pendenza da causa di servizio della patologia nevrosica, non risultava che	
	fossero stati preventivamente acquisiti al procedimento lo stato di servizio del	
	ricorrente ed il rapporto informativo sulla attività lavorativa prestata, prima	
	che si pronunciassero gli organi medico legali di consulenza.	
	La Corte dei conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, con	
	la sentenza n. 9 del 2020, accoglieva l’appello e rimetteva gli atti del giudizio	
	alla Sezione Campania.	
	Secondo il giudice d’appello: <i>“(...) emerge dal testo della motivazione della</i>	
	<i>pronuncia impugnata una grave carenza sotto il profilo logico e giuridico in</i>	
	<i>relazione alla pronuncia di rigetto del gravame, con riguardo, in particolare,</i>	
	<i>alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità <sindrome ansioso</i>	
	<i>depressiva>.</i>	
	<i>Il Giudice di primo grado ha fondato la decisione in merito alla dipendenza</i>	
	<i>della detta infermità sulla circostanza che «...con i limiti imposti dall’assenza</i>	
	<i>dello stato di servizio del ricorrente e di qualsivoglia rapporto informativo</i>	
	<i>circa le attività espletate nel breve periodo di servizio presso la Guardia di</i>	
	<i>Finanza si ritiene che sull’infermità sindrome ansioso depressiva in soggetto</i>	
	<i>con tratti paranoidei della personalità ... gli eventi di servizio nulla possono</i>	
	<i>aver determinato».</i>	
	<i>Il detto giudizio sconta, per espresso riconoscimento del giudice, una carenza</i>	
	9	

provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere».

La disposizione di cui al terzo comma riproduce quanto a suo tempo disposto dall'art. 74 del regolamento di procedura r.d. 1038/1933 e pone a carico dell'amministrazione la produzione in giudizio dei documenti sui quali poggiano i provvedimenti impugnati, tra i quali devono necessariamente ricomprendersi il fascicolo matricolare e, per gli aspetti inerenti le questioni di dipendenza di infermità da causa di servizio, quello sanitario, in possesso esclusivo dell'amministrazione.

L'appellante pone in rilievo - con argomentazione non smentita dall'Amministrazione appellata - che, proprio in forza di tali considerazioni, in effetti il Giudice unico avesse chiesto, nel caso di specie, la trasmissione del fascicolo sanitario e matricolare.

Va rilevato in proposito che, ai sensi dell'art. 165, c. 2 c.g.c., «Il giudice può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio ... ». La richiamata norma non introduce alcuna novità rispetto alla disciplina precedente, per via della diretta applicabilità, anche al processo pensionistico, dell'articolo 421 c.p.c., richiamato dall'art. 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Il potere istruttorio officioso attribuito al giudice delle pensioni, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, analogamente a quanto previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, c.p.c., pone un temperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il particolare rito che qui viene in rilievo (ex plurimis Cass.

	23.6.2015, n.12902, e tra le altre, Cass. 28.8.2013, n. 19810, Cass. 6.3.2012,	
	n. 3506, Cass. 29.7.2011, n. 16781); l'esercizio del detto potere si impone	
	qualora l'acquisizione da disporsi d'ufficio sia funzionale all'indispensabile	
	approfondimento degli elementi già obiettivamente presenti nel processo.	
	Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato emerge con	
	evidenza che il Giudice di prime cure è incorso in un'omissione motivazionale	
	che - concernendo la necessaria valutazione di elementi di fatto indispensabili	
	ai fini del decidere - comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza e la	
	remissione al primo giudice per le acquisizioni istruttorie da espletare	
	preliminarmente alla decisione del merito. Allo stesso giudice è rimessa la	
	regolazione del complessivo regime delle spese del giudizio.”.	
	All'esito dell'appello, xx riassumeva il giudizio innanzi al primo giudice.	
	Nel giudizio di rinvio, la Sezione territoriale, con ordinanza n. 229 del 2022,	
	acquisiva la documentazione attestante lo stato di servizio del ricorrente,	
	nonché il fascicolo matricolare e sanitario in possesso della Guardia di	
	Finanza.	
	Il ricorrente depositava, inoltre, una perizia medico-legale di parte.	
	Acquisita la richiesta documentazione, il giudice del rinvio, con la sentenza n.	
	270 del 2023, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, riconosceva la dipendenza	
	della ripetuta infermità da causa di servizio ed il conseguente diritto del	
	ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata di settima categoria,	
	oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei di pensione	
	non riscossi.	
	Nella ridetta succinta pronuncia, la Sezione territoriale, senza dare alcun conto	
	12	

	della circostanza che trattavasi di giudizio in sede di rinvio e senza far cenno	
	alla tipologia di istruttoria svolta in adempimento alla statuizione del giudizio	
	di appello, si limitava ad affermare, nei “ MOTIVI IN FATTO E IN	
	DIRITTO DELLA DECISIONE ”, che “ <i>Con il ricorso in atti il ricorrente,</i>	
	<i>già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e cessato dal servizio in</i>	
	<i>data 31/11/1998, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di</i>	
	<i>servizio delle patologie da cui è affetto, e la conseguente attribuzione di</i>	
	<i>pensione privilegiata. La domanda in via amministrativa è stata formulata in</i>	
	<i>data 2/12/1999.</i>	
	<i>Il MEF ha chiesto il rigetto del ricorso.</i>	
	<i>La domanda è fondata e va accolta.</i>	
	<i>Va premesso che la pensione privilegiata su istanza di parte va riconosciuta</i>	
	<i>indipendentemente dal titolo della cessazione del rapporto di servizio,</i>	
	<i>richiedendosi il collocamento a riposo per invalidità solo ai fini</i>	
	<i>dell’attribuzione d’ufficio.</i>	
	<i>Dalla CTU, versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante</i>	
	<i>della presente sentenza, si evince che la patologia psichiatrica da cui il sig.</i>	
	<i>xx è affetto (sindrome ansioso-depressiva in soggetto con tratti paranoidei</i>	
	<i>della personalità), sulla cui genesi hanno probabilmente influito le mansioni</i>	
	<i>svolte, caratterizzate da stress e responsabilità, è ascrivibile alla 7 cat. Tab.</i>	
	<i>A.</i>	
	<i>Il giudizio tecnico appare in questa sede condivisibile.</i>	
	<i>Non si ravvisano invero vizi motivazionali, evidenti ictu oculi (come richiesto</i>	
	<i>per il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica), che inficino</i>	
	<i>l’apparente attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione</i>	
	13	

logica e congruente.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VII cat. Tab. A, dalla data della domanda oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.”.

La decisione, quindi, si fonda su una CTU, asseritamente versata in atti, “e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza”, dalla quale si evincerebbe che “la patologia psichiatrica da cui il sig. xx è affetto (sindrome ansioso-depressiva in soggetto con tratti paranoidei della personalità), sulla cui genesi hanno probabilmente influito le mansioni svolte, caratterizzate da stress e responsabilità, è ascrivibile alla 7 cat. Tab. A.”.

Ebbene, per quanto evidenziato dalla parte appellante, confermato dalla segreteria della Sezione e non contestato dalla parte appellata, non esiste alcuna consulenza tecnica d'ufficio che abbia affermato quanto sostenuto dal giudice territoriale del rinvio. Le uniche due consulenze d'ufficio in atti, acquisite prima del giudizio di appello che aveva rinviato il giudizio in primo grado in ragione delle gravi carenze motivazionali della pronuncia derivate dalla insufficienza istruttoria, affermavano, infatti, che la patologia

	psichiatrica non dipendeva da causa di servizio.	
	La pronuncia del giudice territoriale è, pertanto, connotata da motivazione	
	meramente apparente, fondandosi dichiaratamente su una consulenza tecnica	
	d’ufficio non esistente in atti -forse, confusa con la consulenza di parte- e,	
	quindi, sostanzialmente omettendo di motivare sulle ragioni	
	dell’accoglimento del ricorso.	
	Pertanto, in applicazione dell’art. 170, c. 4, la sentenza della Corte dei conti –	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 270 del 2023 va	
	annullata, rimettendo gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il	
	giudizio sul merito, che, sulla base della documentazione acquisita a seguito	
	dell’ordinanza n. n. 229 del 2022, dia conto delle ragioni della sussistenza o	
	meno della patologia psichiatrica da causa di servizio, con, eventuale	
	conseguente adeguamento della categoria di pensione privilegiata spettante, e	
	per la pronuncia sulle spese del grado di appello.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la	
	sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Campania n. 270 del 2023 e rimette gli atti al primo giudice, in diversa	
	composizione, per il giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese del	
	grado di appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L’ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	15	

